

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

**REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AI LOCALI DEL
DIPARTIMENTO**

Art. 1 - Finalità

1.1 Il presente regolamento definisce i criteri per l'accesso ai locali del Dipartimento di Ingegneria e Architettura del personale strutturato, di quello non strutturato che lo frequenta, a diverso titolo, per finalità di ricerca e di svolgimento delle attività istituzionali del Dipartimento (es. seminari, convegni, laboratori, consigli) e degli studenti.

1.2 Quest'accesso è regolato per offrire il massimo supporto possibile all'attività didattica e di ricerca svolte all'interno del Dipartimento, nei limiti, tuttavia, della normativa in vigore sulla sicurezza, della regolazione di Ateneo in materia e delle risorse umane e finanziarie disponibili.

Art. 2 - Strutture del Dipartimento e orari di accesso.

2.1 L'orario di apertura al pubblico dei locali e delle strutture del Dipartimento è stabilito dal Direttore, su parere della Giunta e dei Referenti delle Aree disciplinari che utilizzano le diverse strutture.

2.2 I professori di ruolo, i Ricercatori, i Professori emeriti del Dipartimento o della cessata Facoltà di Ingegneria e di Architettura hanno accesso a tutti i locali del Dipartimento durante gli orari di apertura del plesso universitario. Per un accesso al di fuori di questi, per esigenze legate allo svolgimento continuativo delle attività istituzionali e fruire di un'adeguata copertura assicurativa, devono avanzare specifica istanza autorizzatoria al Rettore.

2.3 I Professori a contratto, i Titolari di assegni di ricerca, i Borsisti e gli Studenti dei Corsi di dottorato che svolgono la loro attività stabilmente a favore del Dipartimento o il cui Tutore sia un docente afferente al Dipartimento, hanno accesso unicamente ai locali della Palazzina dove si svolge la loro prevalente attività istituzionale e di ricerca e a quelli, se

differenti, ove la svolge il proprio Tutore, e a quelli della Segreteria amministrativa e didattica, negli orari di apertura del plesso universitario.

2.4 Il personale tecnico-amministrativo ha accesso ai locali del Dipartimento nel proprio orario di servizio, definito secondo la disciplina vigente in relazione allo svolgimento della propria attività lavorativa.

2.5 I Cultori della materia, designati come tali dal Consiglio di Dipartimento, e privi di altri titoli che giustifichino la loro frequenza del Dipartimento e i laureati frequentatori possono accedere ai locali della Palazzina dove si svolge la loro attività di ricerca e istituzionale e a quelli della Segreteria amministrativa e didattica, durante gli orari di apertura del plesso universitario e possono disporre delle risorse materiali ivi presenti per esigenze strettamente legate al proprio impegno.

2.6 I professori, i Ricercatori e gli studiosi di altri Dipartimenti, Atenei, Istituzioni o Enti, ospiti del Dipartimento per lo svolgimento di attività di ricerca o didattiche, hanno accesso ai locali del Dipartimento individuati dal Referente dell'Area disciplinare proponente o interessata al loro soggiorno, negli orari di apertura del plesso universitario.

2.7 Gli studenti dei Corsi di studio istituiti presso il Dipartimento e i laureandi hanno accesso alla sede didattica del Dipartimento, alla Segreteria didattica e amministrativa negli orari di apertura dei relativi uffici e ai locali di studio e di ricerca del loro docente di riferimento, sotto la sua supervisione e comunque in presenza di un docente del Dipartimento, negli orari di apertura del plesso universitario.

Art. 3 - Copertura assicurativa.

3.1 La copertura assicurativa dei soggetti che hanno accesso ai locali del Dipartimento è regolata dalle norme legislative e regolamentari vigenti in materia, ed è garantita da forme di assicurazione obbligatoria previste per il personale dipendente e strutturato o di appositi contratti di assicurazione per la responsabilità civile stipulati dall'Ateneo, tramite l'Amministrazione centrale e nelle modalità da questa stabilite.

3.2 Tutti coloro che frequentino abitualmente i locali e le strutture del Dipartimento, e non rientrino nel comma precedente, hanno l'obbligo di munirsi di adeguata copertura assicurativa contro gli infortuni e la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi, direttamente o tramite la competente Amministrazione centrale.

3.3 Laddove non sia attivata dall'Ateneo un'adeguata copertura assicurativa, il Direttore o, per suo conto, i Referenti delle Aree disciplinari interessate possono chiedere agli Uffici amministrativi dell'Ateneo l'attivazione dei procedimenti necessari alla stipula di appositi contratti di assicurazione per l'adeguata copertura dei danni cagionati a se stessi, a terzi o ai beni del Dipartimento, a spese dell'interessato.